

Contratto per la fornitura di applicativi in licenza d'uso di applicativi in Software as a Service (SaaS) e assistenza telefonica

TRA

Visura S.p.A. società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta S.p.A., con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, CF/PI 05338771008, rappresentata, per la firma del presente Contratto dall'Amministratore Delegato, sig. Alberto Fabbrini (di seguito per brevità denominata "**Visura**" o "**Società**")

E

Ordine Avvocati Catania, con sede in Catania, Piazza Verga, CF 80010980870, Tel. 095/8314100, Email segreteria@ordineavvocaticatania.it, PEC postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it, rappresentata, per la firma del presente Contratto, dal Presidente Avv. Rosario PIZZINO (di seguito per brevità denominato "**Cliente**" o "**Ente**").

Entrambe di seguito, per brevità, denominate "**Parti**".

Premesso che

- Visura è società specializzata nello sviluppo ed erogazione di servizi informatici per gli Ordini professionali e in virtù di collaborazioni tecnologiche qualificate, dispone di applicativi in SaaS per la gestione patrimoniale delle funzioni istituzionali degli stessi nonché per la tenuta dell'Albo e per l'archiviazione della documentazione ufficiale (adunanze, delibere, verbali);
- Visura, inoltre è in grado di erogare la fornitura, in licenza d'uso, di siti e portali istituzionali allestiti con funzionalità modulari di base, nonché servizi per la gestione di particolari attività istituzionali come la designazione dei difensori d'ufficio, il gratuito patrocinio, la media conciliazione e la formazione professionale degli iscritti;
- l'Ente intende avvalersi dei servizi offerti da Visura quale fornitore specializzato, dotato di competenza e mezzi adeguati a soddisfare le proprie esigenze nei termini, modalità e condizioni riportate nel presente Contratto, nei documenti e negli allegati nello stesso richiamati;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 1.1. Valore delle premesse, degli allegati - disciplina applicabile

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "**Contratto**") in un unico ed inscindibile contesto.

Allegato:

- Offerta Commerciale n. 477/2021/L del 16/12/2021

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a. dalle disposizioni del presente documento;
- b. dall'Offerta Commerciale allegata, recante le schede descrittive dei Servizi (di seguito congiuntamente "**Servizio/i**");
- c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto;

Art. 1.2 Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti relativamente alla fornitura, in licenza d'uso non esclusiva, degli applicativi in SaaS completi delle soluzioni modulari prescelte dall'Ente, così come riportati nelle schede descrittive dei Servizi, che Visura si impegna ad erogare in favore dello stesso secondo le caratteristiche tecniche e gli standard di servizio ivi indicati.

Sono altresì oggetto del presente contratto le prestazioni di servizi professionali, come meglio disciplinati nell'art. 1.4 che segue, vale a dire:

- Formazione in fase di avvio dell'utilizzo degli applicativi e dell'eventuale aggiornamento da eseguirsi on site o tramite collegamento telefonico e in modalità remota;
- Assistenza tecnica sull'utilizzo del Servizio e per la risoluzione di problemi connessi all'utilizzo;
- Manutenzione dei sistemi applicativi.

Art. 1.3 Durata del Contratto –

Il presente contratto si conclude ed esplica i suoi effetti a decorrere dal momento della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2022. In considerazione della natura del contratto e dell'interesse dell'Ente a fruire dei Servizi, Visura provvederà a sottoporre all'Ente stesso, tre mesi prima della naturale scadenza del contratto, una proposta di rinnovo con l'indicazione delle condizioni economiche che l'Ente, se interessato, dovrà accettare almeno 30 giorni prima della scadenza medesima. In assenza di rinnovo, il contratto si intenderà definitivamente cessato. A ciascuna parte è attribuito il diritto di recesso in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec all'altra parte.

Art. 1.4 Servizi professionali di formazione, assistenza, manutenzione

Le Parti convengono che le prestazioni di formazione, assistenza e manutenzione sono riferite al periodo d'uso della licenza dell'applicativo software oggetto della fornitura.

L'attività di addestramento/formazione, anche a distanza, del personale dell'Ente comprende la formazione inizialmente necessaria all'avviamento dell'applicativo stesso e quella relativa ad eventuali aggiornamenti, nei termini e alle condizioni indicate e specificatamente quotate nell'Offerta.

Le prestazioni di assistenza comprendono sia l'assistenza telefonica su chiamata per l'ordinaria gestione degli applicativi forniti, sia quelle rese a seguito di segnalazioni a mezzo mail all'indirizzo: supportoordini@visura.it. Il servizio di assistenza è ricompreso nel canone annuo richiesto per l'utilizzo dei Servizi.

Per tutta la durata del contratto Visura si impegna a garantire la manutenzione degli applicativi software mediante interventi di "manutenzione ordinaria o correttiva", e "manutenzione adattativa". Le prestazioni di manutenzione "ordinaria o correttiva" e "adattativa" sono ricomprese nel canone annuo richiesto per l'utilizzo dei Servizi.

In particolare, le Parti si danno atto che:

- per manutenzione ordinaria o correttiva si intende il complesso degli interventi volti ad identificare e correggere malfunzionamenti nella logica e/o nel funzionamento degli applicativi utilizzati;
- per manutenzione adattativa si intende il complesso di tutte le attività necessarie a garantire la compatibilità dei servizi a fronte di evoluzioni normative obbligatorie;

Gli interventi di manutenzione evolutiva, intesi come il complesso delle modifiche a fronte di specifica richiesta da parte dell'Ente in merito allo sviluppo di nuove funzionalità e/o alla modifica dei Livelli di Servizio e/o alla modifica delle interfacce con i sistemi degli Utenti/ iscritti e/o a ogni altra modifica che non sia inclusa nelle attività di "manutenzione adattativa e/o manutenzione ordinaria o correttiva, saranno oggetto di specifica quotazione e accordo tra le Parti.



Art. 1.5 Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

Per la fornitura dei Servizi oggetto del presente Contratto, l'Ente si impegna a versare a Visura i corrispettivi indicati nell'Offerta dei Servizi. Gli importi sono riportati al netto dell'IVA.

L'Ente procederà al pagamento nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, con bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate in fattura.

Le Parti potranno stabilire che per la prima annualità il canone dovuto per l'utilizzo del Servizio sarà fatturato anticipatamente e in quota parte fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione del contratto. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, le fatture verranno emesse anticipatamente con riferimento all'intera annualità, fatta eccezione per l'anno di scadenza, allorquando, se del caso, si procederà alla fatturazione quota parte per il periodo d'uso.

Art. 1.6 Titolarità degli applicativi

Le Parti espressamente convengono e concordano che la proprietà industriale ed il diritto di sfruttamento economico, tecnico e commerciale, nonché ogni ulteriore e diverso diritto relativamente alle applicazioni software di titolarità di Visura e/o di terzi utilizzati per l'esecuzione del presente contratto, ovvero realizzate e/o sviluppate dalla Visura nell'ambito dello stesso restino di proprietà esclusiva della Visura e/o dei terzi.

L'Ente non dovrà, quindi, adattare, tradurre, modificare il Software, decifrarlo, ricompilarlo, disassemblarlo, non dovrà alterare il numero di licenza, né creare chiavi di licenza che attivino il software, né permettere o consentire a terzi di farlo. Non è riconosciuto all'Ente il diritto di effettuare una copia del Software. Nell'ipotesi in cui, al fine di agevolare l'Ente nella fruizione del Servizio, si renda necessaria anche l'erogazione di attività informativa o di formazione (es. formazione in modalità e-learning, note informative, documentazione, modulistica, ecc.), i relativi contenuti e tutto il materiale messo a disposizione restano di esclusiva proprietà di Visura.

Art. 1.7 Responsabili contrattuali

Il controllo sulla puntuale ed esatta esecuzione del presente contratto è affidato ad un responsabile dell'Ente che agirà in contraddittorio con un responsabile Visura, entrambi eventualmente coadiuvati da assistenti. I Responsabili per l'esecuzione del presente contratto sono individuati dalle Parti nell'Offerta.

Art. 1.8 Garanzie, obblighi e responsabilità di Visura - Esclusioni

Visura garantisce il buon funzionamento degli applicativi software oggetto della fornitura e la continuità delle prestazioni contrattuali che saranno erogate in conformità con quanto previsto nel presente contratto e secondo gli standard previsti nelle Schede dei Servizi.

Visura si impegna ad intervenire immediatamente allorché si dovessero verificare problematiche di funzionamento o distorsioni dei programmi, ovvero, nei casi di difformità rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nella Scheda Servizio, eliminando, a proprie spese, i vizi e/o gli errori entro il più breve termine possibile tenuto conto della tipologia di intervento.

Visura dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche ed organizzative, nonché i requisiti di legge per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto e si impegna ad eseguire le attività richieste secondo la regola dell'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni di legge pro tempore vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche contenute nel presente contratto e nelle Schede dei Servizi. A tal fine, Visura dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d'uso con i relativi diritti e che manterrà la piena capacità, autorità, autorizzazioni e consensi per l'intera durata del contratto.

Visura si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti da fatti alla stessa imputabili ovvero dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente, comunque e, in ogni caso, entro il limite massimo dell'importo annuo previsto per



L'erogazione del Servizio, fatti salvi i limiti inderogabili di cui al 1229 c.c.

In ogni caso, Visura non potrà essere ritenuta responsabile qualora la mancata fruizione dei Servizi sia derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause, comunque, non imputabili a Visura, quali a titolo esemplificativo scioperi, tumulti, sommosse, interruzione di corrente elettrica e della rete di comunicazione, ovvero per cause imputabili al gestore della connettività. Visura inoltre non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi all'Ente,

e/o a terzi a causa di: a) errata utilizzazione del servizio ovvero b) malfunzionamento dei terminali utilizzati dall'Ente c) tutte le difettosità provocate da mancati adempimenti da parte dell'Ente in materia di sicurezza, prevenzione incendi e antiinfortunistica, aggiornamento software / hardware.

Visura provvederà a:

- comunicare all'Ente eventuali variazioni del nominativo del Responsabile dell'Contratto, individuato al precedente art. 1.7 a coordinamento di tutte le attività relative all'esecuzione dell'Contratto;
- garantire che il personale dedicato all'espletamento delle attività sia sempre nella consistenza e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività.

Art.1.9 Obblighi e responsabilità dell'Ente

L'Ente usufruisce sotto la sua piena responsabilità dei servizi oggetto del presente contratto e si impegna ad utilizzare i Servizi per gli scopi a cui sono destinati e nel rispetto della normativa vigente, sollevando Visura da qualsivoglia responsabilità derivante dall'uso irregolare degli stessi. L'Ente concorda nel sollevare Visura da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso irregolare, non consentito o in violazione di legge dei Servizi che lo stesso abbia eventualmente posto in essere, ovvero da qualsivoglia pregiudizio derivante dalla cessazione dei Servizi.

L'Ente dovrà dotarsi, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di tutti gli apparati necessari per accedere ed usufruire dei Servizi. La responsabilità per l'utilizzo dei predetti apparati e dei Servizi è ad esclusivo carico dell'Ente il quale concorda, ora per allora, di tenere indenne Visura da qualsiasi conseguente costo, onere, danno o indennizzo che il medesimo dovesse subire per i fatti sopra descritti.

Resta espressamente inteso che Visura non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, essa pertanto non controlla, né sorveglia i comportamenti o gli atti posti in essere dall'Ente attraverso i Servizi che pertanto è da ritenersi l'unico responsabile delle sopradette attività.

L'Ente è informato del fatto che la conoscenza degli strumenti di identificazione da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso, a nome dell'Ente medesimo, agli applicativi e ai Dati dello stesso, assumendosene ogni responsabilità al riguardo.

In ogni caso di cessazione anticipata del presente Contratto, ovvero di scadenza dello stesso, Visura non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dall'interruzione dei Servizi stessi, riconoscendo l'Ente di esonerarla da qualsivoglia relativo adempimento, salvo quanto previsto all'art. 1.12 che segue.

Art. 1.10 Risorse - attrezzature e strumenti

Per l'espletamento degli incarichi oggetto del presente Contratto, Visura dichiara di avvalersi di risorse, dipendenti e propri partner commerciali/ tecnologici. Al riguardo l'Ente riconosce ed accetta che per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Visura si avvarrà di terzi fornitori qualificati dotati di opportuna capacità tecnica e organizzativa, nonché dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dei Servizi.

Tutti i costi per la remunerazione del personale e per l'approntamento delle attrezzature necessarie (hardware e software) saranno a carico di Visura. Tra l'Ente ed i dipendenti e i collaboratori di Visura non potrà sussistere alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo. Tutte le attrezzature e gli strumenti

e quant'altro possa occorrere per il perfetto espletamento dei servizi debbono essere nella disponibilità di Visura, efficienti, in regola con le norme antinfortunistiche ed ambientali in vigore. A tal fine Visura dà atto che l'applicazione del presente Contratto avverrà in conformità agli obblighi prescritti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 1.11 Risoluzione del Contratto

Le Parti si danno atto che il mancato adempimento ad opera delle medesime anche ad una sola delle previsioni contenute nelle clausole del presente Contratto, nonché a quanto stabilito nei singoli documenti che lo compongono, costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 c.c., e dà facoltà alla parte non inadempiente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell'altra parte, fatto salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno. La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento dell'altra parte di una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec, contenente la contestazione dell'inadempimento e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa.

Art. 1.12 Portabilità - Restituzione - Cancellazione dati

In ogni caso di cessazione dei Servizi, l'Ente potrà avanzare richiesta di restituzione o di portabilità dei dati, purché formulata per iscritto e, comunque, nei trenta giorni successivi alla cessazione nelle forme di cui all'art.1.15, mantenendo a suo carico i costi derivanti dalla gestione della richiesta o del Contratto. Per l'esecuzione della sopraddetta attività l'Ente sarà tenuto a corrispondere a Visura i corrispettivi, di volta in volta, preventivamente concordati.

Alla fine del processo di restituzione e/o portabilità, Visura procederà alla cancellazione di tutti i dati di titolarità dell'Ente, con successiva comunicazione a mezzo pec di avvenuta cancellazione.

In assenza di richiesta di portabilità o restituzione dei dati, questi ultimi saranno cancellati in modalità sicura decorsi 30 giorni dalla cessazione, con conseguenziale comunicazione di avvenuta cancellazione, inviata nelle forme stabilite nell'art. 1.15 che segue.

L'Ente prende atto che, per motivi legati alla presenza dei sistemi di backup, l'interruzione definitiva dei trattamenti avverrà decorsi 45 giorni dalla cessazione del contratto.

Art. 1.13 Riservatezza

Visura si impegna ed impegna il proprio personale a mantenere, sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza in merito al presente Contratto e ai dati delle operazioni eseguite nell'ambito dello stesso.

Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti da Visura, ovvero ancora alle informazioni espressamente richieste dall'Autorità Giudiziaria.

Il medesimo obbligo di riservatezza, grava anche sull'Ente nei confronti di Visura, impegnandosi lo stesso, sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, a mantenere la più assoluta riservatezza in merito al Contratto e ai dati delle operazioni eseguite.

Art. 1.14 Protezione trattamento dati personali

Le Parti concordano sul mutuo scambio di consenso per l'utilizzo dei dati di contatto dei rispettivi dipendenti incaricati per i soli fini di gestione del contratto.

Visura, soggetto che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento EU 679/2016 e garantisce la tutela dei diritti dell'interessato, informa che, per l'esecuzione dei servizi affidati, l'Ente provvederà a nominare con apposito atto Visura quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, come riportato nella Sezione II del presente Contratto.

Di conseguenza l'Ente avrà cura di erogare le corrette informative ai propri interessati e a raccogliere e

detenere gli eventuali consensi manlevando Visura da qualunque forma di contatto con gli interessati finali, richiesta e/o istanza che dovesse pervenire dagli interessati e/o dalle autorità preposte circa l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali degli interessati per le finalità concordate tra le parti con il presente Contratto.

In ogni caso, Visura informa di avere adottato adeguate misure di sicurezza e di avere una propria procedura di gestione delle violazioni conforme alle disposizioni del Regolamento. Tale procedura potrà essere condivisa con l'Ente quale Titolare del trattamento dei dati.

L'Ente autorizza Visura ad avvalersi di terzi fornitori autorizzandola conseguentemente a nominarli sub-responsabili del trattamento dei dati per l'esecuzione del presente Contratto.

Art. 1.15 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione inerente allo svolgimento dei rapporti contrattuali dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata a.r., o a mezzo pec e secondo gli indirizzi indicati in epigrafe o nell'Offerta Commerciale.

Art. 1.16 Modifiche

Eventuali modifiche, deroghe o condizioni aggiuntive, rispetto a quanto disciplinato nel presente Contratto e/o negli Allegati, saranno valide solo se pattuite per iscritto tra le Parti medesime anche in forma di scambio di corrispondenza.

Art. 1.17 Divieto di Cessione del contratto

I diritti e gli obblighi nascenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dalle Parti a soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Art. 1.18 D.Lgs. n. 231/2001 e Codice etico

Ciascuna Parte si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei propri documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mettere a disposizione dell'altra Parte i relativi documenti adottati. In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Ente dichiara di essere a conoscenza che Visura ha adottato ed attua un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. D.Lgs. 231, con il relativo Codice Etico e Sistema Disciplinare e, in particolare, dichiara di aver preso visione del Codice Etico disponibile sul sito aziendale di Visura alla pagina <https://www.Visura.it/public/compliance-231/>.

Art. 1.19 Foro competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Qualora non sia possibile comporre in via amichevole eventuali contestazioni che dovessero insorgere circa l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che la risoluzione delle controversie sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 1.20 Disposizioni finali

Il presente Contratto ed i suoi singoli articoli sono stati oggetto di specifico esame, trattazione e negoziazione tra le parti, che li hanno accettati senza riserve. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, avendo le parti stesse piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivamente ed in piena libertà valutati ed assunti.

Il presente Contratto, unitamente ai suoi allegati, annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in merito al medesimo oggetto e costituisce la

manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine a tale oggetto.

L'eventuale momentanea tolleranza degli inadempimenti di una Parte non comporterà in alcun modo acquiescenza o rinuncia dell'altra Parte a far valere i propri diritti assunti dal presente Contratto nelle sedi appropriate.

L'eventuale accertamento di nullità originaria, o l'eventuale dichiarato annullamento di alcuna delle clausole del presente Contratto, non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto.

Le parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

SEZIONE II - ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (n. 2016/679/UE)

Art. 2.1 Premesse

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, per l'esecuzione del contratto di fornitura dei Servizi meglio specificati nell'Offerta Commerciale e nella Sezione I – Condizioni Generali di Fornitura Visura ("Responsabile") è tenuta a svolgere, per conto dell'Ente ("Titolare), attività di trattamento di dati personali è titolare, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2) del Regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati n. 2016/679 (di seguito, "Regolamento");

Visura è in grado di porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati ("Interessati").

Art. 2.2 Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto gli obblighi che il Responsabile assume, impegnandosi a rispettarli, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali che questi effettuerà per conto del Titolare, nell'ambito dell'Accordo sottoscritto con il Cliente e in virtù del quale la Società si impegna a fornire al Cliente il Servizio avente la finalità di ottimizzare la gestione di taluni obblighi istituzionali e amministrativi da parte dell'Ente.

In particolare, le attività di trattamento che l'Ente intende delegare a Visura sono finalizzate a permettere la gestione informatizzata di:

- Servizio di Gestione della Difesa di Ufficio

ivi inclusa l'attività di assistenza finalizzata a corretto funzionamento e l'eventuale formazione finalizzata al corretto utilizzo del Servizio.

Le attività di trattamento che l'Ente intende delegare a Visura hanno ad oggetto i dati personali degli Interessati che vengono trattati ai fini dell'erogazione del Servizio.

Art. 2.3 Obblighi del Responsabile

Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i provvedimenti delle Autorità di controllo in materia di dati personali, il Responsabile è obbligato a:

- trattare i dati personali soltanto per le finalità di esecuzione delle attività che il Responsabile è tenuto a svolgere sulla base dell'Accordo, nel rispetto delle istruzioni di cui al presente Contratto e di ogni altra istruzione impartita dal Titolare, anche in merito ai tempi di conservazione dei dati personali;
- garantire, per conto delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali, l'obbligo di riservatezza in merito a tutte le informazioni e i dati acquisiti in esecuzione dell'Accordo e del Contratto;
- designare gli incaricati del trattamento e conferire loro, in forma scritta, l'incarico di compiere le

operazioni di trattamento in coerenza con le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile sulla base del presente Contratto, istruirli sulle modalità di elaborazione dei dati ai quali hanno accesso e vigilare sugli stessi, nonché comunicare al Titolare, su richiesta di quest'ultimo, i nominativi degli incaricati;

- adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- adempiere agli obblighi di cui all'art. 2.5 del presente accordo, in caso di designazione di sub-responsabili;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, ivi inclusi i diritti alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati;
- procedere al trattamento dei dati personali in presenza delle misure richieste ai sensi dell'articolo 32 (Sicurezza del trattamento) del Regolamento. Le misure di sicurezza adottate sono quelle dichiarate nel Registro dei Trattamenti relative al Servizio. Nei casi particolari di assistenza on-site o di assistenza attraverso collegamento al desktop del Cliente da remoto, il Titolare prende atto che il Responsabile, procederà al trattamento attraverso gli strumenti predisposti e configurati dal Titolare e pertanto dovrà adottare ogni cautela necessaria solo qualora il trattamento sia effettuato fuori dal controllo dello strumento impostato e configurato dal Titolare;
- assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di notifica di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento. A tal riguardo, il Titolare del trattamento può delegare il Responsabile ad effettuare le notifiche per suo conto;
- assistere il Titolare nelle attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;
- cancellare o restituire - a scelta del Titolare - tutti i dati personali oggetto di trattamento in caso di cessazione dell'efficacia dell'Accordo cui il presente contratto afferisce, salvi gli obblighi di conservazione dei dati personali al fine di adempiere agli obblighi fiscali e/o regolamentari eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente art. 2.3. A tale riguardo, il Responsabile si impegna, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.3, all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente alle attività di trattamento e la prestazione del servizio di cui all'Accordo, rendendola accessibile al Titolare o ai soggetti da questi designati per eventuali ispezioni. Il Titolare e il Responsabile concorderanno, in buona fede, tempi e modalità degli audit relativi alle attività di trattamento svolte dal Responsabile per conto del Titolare. In caso di violazioni di dati personali, il Responsabile dovrà informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e dovrà collaborare tempestivamente con il Titolare; informare il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- tenere aggiornato il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente Contratto e dell'Accordo;
- ove applicabile, fornire agli Interessati, unitamente al modulo per l'attivazione dei servizi del Titolare, altresì l'informativa predisposta dal Titolare e resa disponibile di volta in volta al Responsabile;
- non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 4 ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta del Titolare, i dati personali oggetto di trattamento; se richiesto, curare, di concerto con il Titolare, i rapporti con le Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi e giurisdizionali inerenti al Titolare medesimo.

Art. 2.4 Misure di sicurezza adottate dal Responsabile

Il Titolare del trattamento prende atto che il Responsabile, in osservanza del Regolamento, ha in essere misure di sicurezza ed organizzative adeguate per il Servizio e dichiarate nel relativo Registro dei trattamenti.

Per i dati personali trattati nell'infrastruttura informatica del Responsabile rimane comunque l'obbligo, per lo stesso, di caratterizzare il sistema di trattamento dati in conformità ai requisiti di sicurezza e in particolare per i servizi erogati dall'infrastruttura informatica del Responsabile i dati saranno restituiti al Cliente, sotto forma di backup, dietro sua specifica richiesta entro 30 giorni dalla cessazione del contratto e successivamente cancellati definitivamente dall'infrastruttura informatica. Si precisa che l'attività di conservazione dei dati non consente la loro visualizzazione e comunque i dati del Cliente risiederanno su supporti di backup che saranno sovrascritti al termine di un periodo determinato dallo schema di rotazione dei backup adottato dalla Società.

In relazione alle attività svolte dal Responsabile riferite alla conservazione dei dati personali e alle attività sistemistiche dirette alla manutenzione della rete e all'aggiornamento dei relativi data base e sistemi operativi, gli operatori del Responsabile avranno la funzione di Amministratori di Sistema.

Gli adempimenti previsti dal Garante per la privacy nel provvedimento del 27 novembre 2008 saranno gestiti dal Responsabile; in particolare sarà il Responsabile a valutare le caratteristiche soggettive degli Amministratori di Sistema, ad effettuare le designazioni individuali, a verificare le attività dagli stessi svolte ed a provvedere alla registrazione dei relativi accessi. In relazione a quanto previsto dal provvedimento stesso, il Responsabile si obbliga a comunicare al Titolare del trattamento l'elenco aggiornato degli Amministratori di Sistema; la comunicazione di tali dati potrà avvenire in formato elettronico o cartaceo ed il Titolare del trattamento considera evaso tale adempimento anche con la semplice messa a disposizione dell'elenco aggiornato dei nominativi degli stessi Amministratori di Sistema in un'area internet a ciò dedicata.

Art. 2.5 Designazione di sub-responsabili

Il Titolare autorizza sin d'ora il Responsabile a ricorrere a un sub-responsabile (di seguito, "Sub-Responsabile") per l'esecuzione del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare tutte le volte che intenda avvalersi di Sub-Responsabili o variarne la composizione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto del Titolare stesso.

Il contratto che disciplina i rapporti tra Responsabile e Sub-Responsabile dovrà prevedere:

- l'imposizione, nei confronti del Sub-Responsabile, dei medesimi obblighi gravanti sul Responsabile ai sensi del presente Contratto;
- garanzie sufficienti in merito alla conformità al Regolamento – e a ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia di protezione di dati personali - delle misure tecniche e organizzative adottate.

Resta ferma la piena e integrale responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare, in caso di inadempimento del Sub-Responsabile agli obblighi previsti nel presente Contratto.

Art. 2.6 Durata

La presente nomina opera fino alla conclusione delle attività descritte nel Contratto.

Art. 2.7 Manleva

7.1. Il Responsabile si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivanti da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, nazionali o internazionali, per effetto di violazioni degli artt. 2.3 e 2.4 del presente accordo imputabili al



Responsabile.

Art. 2.8 Disposizioni finali


Il corrispettivo del Responsabile per l'esecuzione del presente accordo si intende ricompreso nel corrispettivo concordato dalle Parti per l'esecuzione del Contratto.

L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni del presente accordo non inficiano la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni del presente accordo. Le Parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia e interpretazione del presente accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto o facoltà garantiti dalla legge o dal presente Contratto non costituirà rinuncia a tali diritti e facoltà.

Letto confermato e sottoscritto

Catania <u>30/12/2021</u>	Roma, 16/12/2021
Ordine degli Avvocati di Catania Il Presidente Avv. Rosario PIZZINO	Visura SpA L'Amministratore Delegato Alberto Fabbrini
 <p>ORDINE AVVOCATI CATANIA IL PRESIDENTE Avv. Rosario Pizzino</p>	 <p>Visura S.p.A. - Tinexta Group Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44 - 00185 Roma Sede Operativa: Via Giacomo Peroni, 400 - 00131 Roma P. IVA / C.F. 05338771008</p>